

# **Fondazione Ticinese per il secondo pilastro**

## **Regolamento previdenziale**

In vigore dal 01.01.2021

**Indice**

<b>I. Principi fondamentali .....</b>	<b>4</b>
Art. 1 Denominazioni e definizioni .....	4
Art. 2 Nome, sede e scopo .....	6
Art. 3 Affiliazione.....	7
Art. 4 Cerchia degli assicurati, condizione d'ammissione e piano previdenziale .....	7
Art. 5 Salario assicurato .....	8
Art. 6 Esame di salute e riserve .....	8
Art. 7 Obbligo d'informazione e notifica.....	9
<b>II. Finanziamento.....</b>	<b>10</b>
Art. 8 Contributi, riserva di contributi del datore di lavoro .....	10
Art. 9 Accrediti di vecchiaia e averi di vecchiaia.....	11
Art. 10 Apporto di libero passaggio, acquisti nelle prestazioni regolamentari.....	11
<b>III. Prestazioni di vecchiaia.....</b>	<b>13</b>
Art. 11 Rendita di vecchiaia, rendita per figli di pensionati, opzione di rendita ponte transitoria, opzione di versamento in capitale .....	13
Art. 12 Pensionamento parziale .....	14
<b>IV. Prestazioni di invalidità.....</b>	<b>15</b>
Art. 13 Invalidità .....	15
Art. 14 Rendita d'invalidità, rendite per figli di invalidi .....	15
Art. 15 Esonero dal pagamento dei contributi e proseguimento dell'avere di vecchiaia .....	16
<b>V. Prestazioni in caso di morte .....</b>	<b>18</b>
Art. 16 Rendita per coniuge.....	18
Art. 17 Rendita per coniuge divorziato .....	18
Art. 18 Rendita per concubino .....	19
Art. 19 Rendita per orfani .....	19
Art. 20 Capitale di decesso.....	20
<b>VI. Prestazioni di libero passaggio .....</b>	<b>22</b>
Art. 21 Uscita dalla Fondazione.....	22
Art. 22 Prestazione di uscita.....	22
<b>VII. Continuazione dell'assicurazione in casi particolari .....</b>	<b>23</b>
Art. 23 Congedi non pagati.....	23
Art. 24 Continuazione dell'assicurazione a seguito di disdetta da parte del datore di lavoro dopo i 58 anni .....	23
<b>VIII. Finanziamento per l'accesso alla proprietà e divorzio .....</b>	<b>25</b>

Art. 25	Accesso alla proprietà: prelevamento anticipato, costituzione in pegno .....	25
Art. 26	Divorzio .....	26
<b>IX.</b>	<b>Altre disposizioni.....</b>	<b>28</b>
Art. 27	Scadenza, disposizioni per il pagamento e rimborso .....	28
Art. 28	Coordinamento con prestazioni di terzi, sovraindennizzo, riduzione delle prestazioni .....	29
Art. 29	Cessione e compensazione.....	30
Art. 30	Adeguamento delle rendite.....	30
<b>X.</b>	<b>Misure di risanamento .....</b>	<b>31</b>
Art. 31	Sottocopertura, misure di risanamento.....	31
<b>XI.</b>	<b>Organizzazione .....</b>	<b>32</b>
Art. 32	Consiglio di Fondazione .....	32
Art. 33	Commissione amministrativa di previdenza .....	32
<b>XII.</b>	<b>Disposizioni finali .....</b>	<b>34</b>
Art. 34	Casi non previsti, disposizioni d'esecuzione, testo determinante .....	34
Art. 35	Casi di rigore .....	34
Art. 36	Diritto di informazione .....	34
Art. 37	Controversie, foro competente .....	34
Art. 38	Entrata in vigore, modifiche del regolamento .....	35
<b>Allegato 1.</b>	<b>.....</b>	<b>36</b>

## I. Principi fondamentali

### Art. 1 Denominazioni e definizioni

Tutte le denominazioni personali di genere maschile citate nel presente regolamento previdenziale si riferiscono a persone di entrambi i sessi. In questo regolamento valgono inoltre le seguenti denominazioni e definizioni:

#### a) In generale

Fondazione FTP o *Fondazione Ticinese per il secondo pilastro.*

---

Convenzione di affiliazione di *Regola l'affiliazione di un datore di lavoro alla Fondazione, a cui viene affidata la previdenza per il proprio personale.*

---

Piano previdenziale *Definisce la cerchia degli assicurati e, per ogni cerchia, il salario assicurato, l'importo dei contributi come anche le prestazioni.*

---

Datore di lavoro *Persona fisica o giuridica o ente che impiega lavoratori mediante un rapporto di lavoro.*

---

Affiliato *Datore di lavoro che aderisce alla Fondazione tramite la convenzione di affiliazione.*

---

Collaboratore *Lavoratore con cui esiste un rapporto di lavoro con il datore di lavoro.*

---

Assicurato *Collaboratore che rientra nella cerchia prevista nel proprio piano previdenziale e risulta quindi assicurato nella Fondazione.*

---

Contratto di riassicurazione di *Tra la Fondazione e le società di assicurazione sulla vita viene stipulato un contratto di assicurazione collettiva per i rischi di morte e invalidità (quale misura di sicurezza supplementare ai sensi dell'Art. 43 OPP 2).*

---

Salario annuo determinante *Il salario annuo determinante corrisponde di regola al salario AVS. È possibile che il piano previdenziale possa escludere quelle componenti salariali di carattere straordinario e non regolare. Se il salario è molto variabile, è possibile che venga fissato in modo forfettario ai sensi dell'Art. 3 cpv. 1 lit. c OPP 2.*

---

Età termine ordinaria *L'età termine ordinaria di questo regolamento corrisponde all'età ordinaria di pensionamento ai sensi dell'Art. 21 LAVS.*

---

Pensionamento *Cessazione dell'attività lucrativa; ai sensi di questo regolamento, al più presto alla fine del mese dal raggiungimento del 58°anno di età, di regola al raggiungimento dell'età termine ordinaria, e al più tardi alla fine del mese dal raggiungimento del 70°anno di età.*

---

Coniuge *Persona sposata ai sensi del CC o partner registrato secondo la LUD. La registrazione di un'unione domestica è parificata al matrimonio, mentre il suo scioglimento è parificato al divorzio.*

---

Concubinato convivenza	<p>/ Il concubinato tra un assicurato (o beneficiario di rendita di vecchiaia e invalidità) e un partner è equiparato al matrimonio per ciò che concerne il diritto a prestazioni se entrambi i partner soddisfano le condizioni per contrarre matrimonio (secondo CC o LUD) e il partner sopravvissuto soddisfa una delle seguenti condizioni:</p> <p>1) Il partner sopravvissuto convive nella comune economia domestica; e deve provvedere al sostentamento di figli comuni;</p> <p>2) Il partner sopravvissuto ha compiuto 45 anni ed è dimostrabile che la convivenza nella comune economia domestica sia durata almeno 5 anni senza interruzione fino al momento del decesso; e</p> <p>l'assicurato comunica alla FTP per iscritto la convivenza prima del decesso tramite apposito formulario;</p> <p>3) Il partner sopravvissuto deve provvedere al sostentamento di figli comuni; e</p> <p>l'assicurato comunica alla FTP per iscritto il concubinato (anche senza convivenza) prima del decesso tramite apposito formulario.</p> <p>Per semplificazione nel seguito si utilizzeranno solamente i termini concubino / concubinato. L'invio di un formulario annulla e sostituisce automaticamente precedenti situazioni analoghe.</p>
Figli aventi diritto a prestazioni	<p>Sono considerati figli aventi diritto dell'assicurato (o beneficiario di rendita di vecchiaia e invalidità) i figli ai sensi dell'Art. 252 CC. Inoltre anche:</p> <p>a) figli in affidamento per cui l'assicurato doveva provvedere al sostentamento al momento della propria morte o al momento della nascita del diritto a una rendita di invalidità o di vecchiaia;</p> <p>b) secondo decisione del Consiglio di Fondazione, i minorenni a cui l'assicurato contribuisce (o al momento della morte ha contribuito) prevalentemente al sostentamento.</p>
Minorenne	È inteso come minorenne chi non ha ancora compiuto 18 anni (Art. 14 CC).
In formazione	È considerato in formazione chi soddisfa i criteri della LAVS per il pagamento di una rendita per orfani.
Data determinante	La data determinante per l'inizio di un nuovo anno di assicurazione è fissata al 01.01. di ogni anno civile. Il termine di disdetta ordinario per un'affiliazione avviene al 31.12..
Età	L'età determinante del calcolo dei contributi è determinata dalla differenza tra l'anno civile e l'anno di nascita.
Invalità	È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (Art. 8 LPGGA).
Incapacità guadagno	al È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (Art. 7 LPGGA).

## b) Leggi e ordinanze

LAVS            Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10).

LAI	<i>Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20).</i>
LPP	<i>Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40).</i>
OPP 2	<i>Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1).</i>
LFLP	<i>Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.42).</i>
OLP	<i>Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.425).</i>
CC	<i>Codice civile svizzero (RS 210).</i>
CO	<i>Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) (RS 220).</i>
LPGA	<i>Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).</i>
LAINF	<i>Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20).</i>
LAM	<i>Legge federale sull'assicurazione militare (RS 833.1).</i>
LUD	<i>Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (RS 211.231).</i>
LSA	<i>Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (RS 961.01).</i>
RS	<i>Raccolta sistematica del diritto federale.</i>

**Art. 2 Nome, sede e scopo**

1. Sotto il nome di FONDAZIONE TICINESE PER IL SECONDO PILASTRO (in seguito denominata FTP) esiste una fondazione ai sensi degli Art. 80 segg. CO, Art. 331 CO e Art. 48 cpv. 2 LPP, con sede a Lugano.
2. La FTP ha lo scopo di organizzare la previdenza per gli assicurati contro gli effetti economici della vecchiaia e dell'invalidità, rispettivamente i loro superstiti dopo la loro morte, nel quadro del presente regolamento.  
  
La FTP gestisce la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la LPP ed è iscritta a questo scopo nel registro della previdenza professionale.
3. La FTP è una fondazione collettiva comune. In questo contesto, la Fondazione gestisce un'unica cassa di previdenza con diversi affiliati e che comprende tutti i diritti e gli impegni degli assicurati e dei beneficiari di rendite delle imprese partecipanti. I rischi della cassa di previdenza sono condivisi a livello collettivo dagli affiliati in essa. In particolare, in caso di sottocopertura, tutti gli affiliati sono colpiti nella stessa misura e la sottocopertura deve quindi essere rimossa in comune da tutti.

4. A proprio rischio e a proprie spese, la FTP applica il presente regolamento e tiene un conto premi per ogni affiliato e un conto di previdenza individuale per ogni assicurato. Per la copertura dei rischi essa può stipulare con le società svizzere di assicurazione sulla vita che sottostanno alla LSA i necessari contratti assicurativi (quale misura di sicurezza supplementare ai sensi dell'Art. 43 OPP 2). I diritti ed i doveri degli assicurati, rispettivamente dei loro superstiti, risultano dal presente regolamento.
5. La FTP offre come soluzioni integrate le prestazioni obbligatorie secondo la LPP e quelle sovraobbligatorie. Per ogni assicurato viene tenuto un «conto testimone», dal quale è possibile evincere in ogni momento la parte obbligatoria del proprio avere di vecchiaia e le prestazioni minime secondo la LPP, calcolato come importi in franchi svizzeri e applicando il principio di imputazione.
6. La FTP è affiliata al Fondo di Garanzia. Tra le altre cose, il Fondo garantisce le prestazioni regolamentari dei collettivi di assicurati divenuti insolventi e corrisponde sovvenzioni per sfavorevole struttura d'età agli istituti di previdenza. Di regola, la FTP utilizza le sovvenzioni per incrementare gli accantonamenti per il tasso di conversione (e subordinatamente il patrimonio di previdenza della Fondazione). Il Consiglio di Fondazione può modificarne l'utilizzo spiegando la decisione all'interno del Conto Annuale.

### **Art. 3 Affiliazione**

1. La base della partecipazione alla FTP è rappresentata dalla convenzione di affiliazione firmata tra il datore di lavoro e la FTP. In tale convenzione sono disciplinati tutti i diritti e i doveri delle parti contraenti. La FTP e l'affiliato può sciogliere la convenzione di affiliazione al più presto dopo la durata convenuta, la prima volta dopo 2 anni, con un termine di disdetta di 6 mesi, successivamente di volta in volta per la fine di un anno assicurativo. La FTP ha inoltre il diritto di sciogliere l'affiliazione eccezionalmente e con un termine di disdetta di 3 mesi in caso di mancanze gravi da parte dell'affiliato.
2. La FTP può offrire diversi piani previdenziali ai propri affiliati.

### **Art. 4 Cerchia degli assicurati, condizione d'ammissione e piano previdenziale**

1. Alla FTP vengono ammessi tutti i collaboratori di ogni affiliato, che sono soggetti ai contributi AVS e con un salario annuo superiore all'importo fissato nel piano previdenziale e che rientrano nella cerchia delle persone assicurate nel piano previdenziale.
2. Nella FTP non vengono in ogni caso ammessi collaboratori:
  - a) che sono invalidi per almeno il 70%;
  - b) il cui contratto di lavoro è a tempo determinato con durata minore di 3 mesi (è fatto salvo l'art. 1k OPP 2);
  - c) il cui rapporto d'assicurazione è prorogato provvisoriamente per 3 anni ai sensi dell'Art. 26a cpv. 1 della LPP e che sono assicurati da un'altra fondazione di previdenza;
  - d) che non sono attivi in Svizzera o la cui attività in Svizzera non presenta probabilmente un carattere durevole e che sono già sufficientemente assicurati all'estero, a condizione che presentino una domanda di esenzione dall'assicurazione con i necessari giustificativi.

3. L'ammissione avviene di regola con l'inizio del rapporto di lavoro, tuttavia al più presto il 01.01. dopo il compimento del 17esimo anno di età per l'assicurazione dei rischi di decesso e di invalidità.
4. Di regola, la FTP rifiuta l'ammissione di assicurati che all'entrata hanno già raggiunto l'età termine ordinaria. In casi speciali, il Consiglio di Fondazione si riserva il diritto di poter scegliere liberamente.
5. Un assicurato presso FTP non può farsi assicurare a titolo suppletivo per il salario che riscuote da altri datori di lavoro e che non è ivi assicurato (esclusione secondo l'Art. 46 cpv. 2 LPP).
6. La cerchia degli assicurati è definita all'interno del singolo piano previdenziale.

#### **Art. 5 Salario assicurato**

1. Il salario annuo determinante, l'importo di coordinamento, il salario assicurato ed eventuali salari massimi e minimi consentiti sono definiti nel singolo piano previdenziale. Il piano definisce anche le parti salariali assicurate e quelle non assicurate.
2. Il salario determinante viene fissato per la prima volta quando un assicurato aderisce alla FTP in seguito, di regola, all'inizio di ogni anno assicurativo. I mutamenti di salario che si verificano nel corso di un anno civile vengono considerati di regola soltanto alla successiva data determinante. FTP si riserva il diritto di rifiutare (rispettivamente accettare in parte) eventuali cambiamenti retroattivi di salari.
3. In caso di invalidità parziale si determina la parte passiva del salario assicurato in base alla percentuale avente diritto alla rendita. La parte attiva del salario viene invece stabilita dal salario effettivamente ottenuto.
4. I collaboratori che possiedono più rapporti previdenziali con differenti istituti e in cui l'importo complessivo dei salari soggetti a contributi AVS supera la limitazione dell'Art. 79c LPP, devono informare la Fondazione a questo riguardo. Il salario assicurato viene adattato in modo da rispettare il limite legale.
5. Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o motivi analoghi, il salario coordinato vigente permane valido almeno fintanto che sussista l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario (Art. 324a CO) oppure almeno per la durata del congedo di maternità (Art. 329f del CO). L'assicurato può chiedere la riduzione del salario coordinato tramite comunicazione scritta alla FTP.

#### **Art. 6 Esame di salute e riserve**

1. Al momento dell'entrata nella Fondazione o nel caso di notevole aumento delle prestazioni, la FTP può ordinare una visita medica (a carico della Fondazione) a ogni assicurato presso un medico di fiducia della Fondazione. L'assicurato è tenuto ad acconsentire per iscritto la cessione dei dati personali ad un eventuale riassicuratore. Nel caso il risultato della visita medica conduca ad un rischio più elevato, la FTP può decidere in merito ad un'eventuale riserva per le prestazioni da rischi di morte e invalidità limitata nel tempo ai sensi degli Art. 331c CO e Art. 14 LFLP.
2. La FTP comunica per iscritto all'assicurato il tipo e la durata della riserva come anche le conseguenze che ne derivano entro 6 mesi dall'annuncio di entrata o dell'aumento delle prestazioni rispettivamente 3 mesi dall'esito dell'esame medico.



3. Dovesse sorgere un caso previdenziale durante il periodo di esame, le prestazioni previdenziali per i neo-assicurati vengono limitate alle prestazioni provvisorie garantite dal riassicuratore o, in assenza di ciò, alle prestazioni minime LPP per tutta la durata del diritto, mentre per gli aumenti di prestazioni alle prestazioni precedentemente assicurate.
4. Le riserve per le prestazioni decadono al più tardi 5 anni dopo l'entrata risp. l'aumento delle prestazioni, purché non si sia verificato un caso previdenziale. Se invece si fosse verificato un caso previdenziale le cui cause sono da ricondurre anche parzialmente al rischio che ha portato alla riserva effettuata, le prestazioni rimangono ridotte per l'intera durata del diritto alla prestazione.
5. Per le persone assicurate che rifiutano la visita medica malgrado l'ordine di esame o la cessione dei dati personali vengono assicurate unicamente le prestazioni minime LPP.
6. Se la Fondazione viene in seguito a conoscenza che durante l'esame di salute sono state indicate informazioni false o incomplete (reticenza), la FTP può rescindere immediatamente per raccomandata il rapporto previdenziale per la parte sovraobbligatoria e le prestazioni assicurate possono essere ridotte retroattivamente alle prestazioni minime LPP a partire dall'inizio dell'assicurazione risp. dall'aumento di prestazioni e per la durata totale della percezione delle rendite derivanti. La riduzione delle prestazioni viene annunciata dalla FTP entro 2 mesi dal momento di presa di coscienza della reticenza.

#### **Art. 7 Obbligo d'informazione e notifica**

1. Ogni assicurato e beneficiario di rendita deve informare in modo veritiero e senza particolare richiesta la FTP su tutte le circostanze determinanti per la sua assicurazione (come il cambiamento di stato civile o dei rapporti familiari).
2. Su richiesta della FTP, i beneficiari di rendita devono inoltrare un atto di stato civile. Gli invalidi devono inoltre annunciare i propri redditi derivanti da rendite o lavoro.
3. Gli assicurati e gli aventi diritto sono obbligati a inoltrare alla FTP le informazioni e la documentazione necessaria e/o richiesta per giustificare il diritto alla prestazione e rendere possibile il calcolo delle prestazioni. In caso di rifiuto, la FTP può sospendere, ridurre o negare le prestazioni secondo il proprio giudizio.
4. La FTP declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze finanziarie negative per gli assicurati o loro superstiti in seguito alla violazione dei sopra descritti obblighi. In caso di danni diretti per la FTP, la Fondazione può renderne queste persone responsabili e chiedere un risarcimento.

## II. Finanziamento

### Art. 8 Contributi, riserva di contributi del datore di lavoro

1. Per tutti gli assicurati devono essere versati i seguenti contributi alla FTP:
  - a) il contributo di risparmio (da accumulare nell'avere di vecchiaia) calcolato in base all'età e al piano previdenziale;
  - b) il contributo di rischio (necessario per le prestazioni assicurative nel caso di invalidità, di decesso e per l'adeguamento all'evoluzione dei prezzi), che può essere calcolato individualmente utilizzando una tariffa sviluppata dall'eventuale riassicuratore;
  - c) il contributo per le spese d'amministrazione, che può essere dipendente dal salario assicurato;
  - d) il contributo al fondo di garanzia;
  - e) eventuali contributi per il risanamento in caso di sottocopertura.
2. L'importo e la suddivisione dei contributi tra datori di lavoro e lavoratori sono stabiliti all'interno del piano previdenziale. Per i contributi di risparmio il piano previdenziale può prevedere una possibilità di scelta della scala contributiva.
3. La FTP può richiedere ai beneficiari di rendita un contributo per i costi amministrativi. L'ammontare massimo di tale contributo va annunciato al momento in cui inizia la rendita. I contributi dovuti vengono di regola sottratti direttamente dalla rendita versata.
4. Il piano previdenziale può prevedere un'agevolazione al pensionamento anticipato, esso ne determina anche il suo finanziamento, che viene pagato per intero dal datore di lavoro.
5. L'obbligo contributivo inizia con l'ammissione nella Fondazione e dura fino alla fine del mese in cui subentra un caso previdenziale tra morte e pensionamento o un caso di libero passaggio (uscita). La liberazione dai contributi in caso di incapacità al lavoro prolungata viene definita nell'Art. 15.
6. I contributi degli assicurati vengono trattenuti mensilmente dal datore di lavoro che si occupa di versare periodicamente la totalità dei contributi dovuti alla Fondazione. Se l'affiliato si trova in mora da più di 3 mesi dopo la data di scadenza convenuta con il pagamento dei contributi la FTP ne informa la Commissione amministrativa di previdenza del datore di lavoro dell'affiliato e la competente Autorità di Vigilanza.
7. Mediante versamenti facoltativi l'affiliato può accantonare riserve presso la FTP alle quali possono essere addebitati i suoi contributi (riserva contributi del datore di lavoro, RDCL). Le RDCL vengono accreditate su un conto separato, fruttiferi d'interesse il cui tasso di remunerazione è fissato annualmente dal Consiglio di Fondazione, e l'affiliato può deciderne liberamente l'uso nei limiti della previdenza professionale. L'affiliato non può alimentare la riserva oltre 5 suoi contributi annuali: se i contributi annuali dovessero diminuire e la RDCL risultasse superiore a questo limite, non è più possibile alimentare la riserva o pagare direttamente i contributi fino al rientro di questo limite.

**Art. 9 Accrediti di vecchiaia e averi di vecchiaia**

1. Gli accrediti di vecchiaia di un assicurato corrispondono ai contributi di risparmio, calcolati percentualmente del salario assicurato, dipendente dall'età, dal piano previdenziale e se del caso dalla scala contributiva scelta dall'assicurato. Alla fine di ogni anno assicurativo gli accrediti di vecchiaia vengono accreditati sul conto individuale di vecchiaia.
2. Per ogni assicurato viene tenuto un conto individuale di vecchiaia dal quale è visibile il proprio avere di vecchiaia. L'avere di vecchiaia è composto da:
  - a) gli accrediti di vecchiaia precedenti comprensivi di interessi;
  - b) le prestazioni di libero passaggio apportate in entrata comprensive di interessi;
  - c) gli acquisti facoltativi, i conguagli previdenziali a seguito di divorzio e i rimborsi di prelievi anticipati (Art. 15 cpv. c-e LPP) effettuati comprensivi di interessi;L'avere di vecchiaia si riduce attraverso prelevamenti per l'accesso alla proprietà e versamenti in caso di divorzio. Sono possibili riacquisti per la compensazione di questi versamenti.
3. Il conto individuale di vecchiaia viene tenuto secondo le seguenti disposizioni:
  - a) Il tasso d'interesse è fissato annualmente dal Consiglio di Fondazione per l'anno appena trascorso. Il Consiglio di Fondazione non è necessariamente legato al tasso di corresponsione minimo LPP, garantendo la prestazione minima;
  - b) L'interesse da corrispondere alla fine dell'anno assicurativo viene calcolato in base al saldo del conto individuale all'inizio dell'anno, tenendo conto di eventuali prestazioni di libero passaggio, acquisti e prelevamenti. Gli accrediti di vecchiaia per l'anno assicurativo appena trascorso vengono aggiunti all'avere di vecchiaia senza corrispondere interessi;
  - c) In caso di uscita dalla Fondazione di un assicurato durante l'anno, il tasso da corrispondere viene calcolato pro rata rispetto al tasso d'interesse provvisorio e si applica all'avere di vecchiaia senza gli accrediti di vecchiaia per l'anno in corso.
4. A seguito di una qualsiasi procedura che crea una "divisione" o un "prelievo" dall'avere di vecchiaia (prelievo di capitale per abitazione primaria, uscite parziali, divorzi, invalidità parziali, pensionamenti parziali, ecc.), l'avere di vecchiaia LPP verrà ridotto proporzionalmente.
5. In caso di riacquisto legato ad un conguaglio della previdenza in caso di divorzio (Art. 66) oppure in caso di rimborso di un prelievo di capitale per abitazione primaria, la divisione tra avere di vecchiaia LPP e avere di vecchiaia restante viene effettuata rispetto alla distribuzione percentuale effettiva dei due averi al momento della "divisione" o del "prelievo".
6. In caso di versamenti dovuti ad una compensazione della previdenza in caso di divorzio, l'acquisto nell'avere di vecchiaia LPP e avere di vecchiaia restante avviene nel rapporto nel quale il rispettivo avere di vecchiaia / la rispettiva parte di rendita del coniuge debitore viene gravato.

**Art. 10 Apporto di libero passaggio, acquisti nelle prestazioni regolamentari**

1. Le prestazioni di libero passaggio da precedenti rapporti previdenziali sono da versare alla FTP come prestazioni in entrata.

2. L'assicurato deve garantire alla FTP la visione dei conteggi riguardo alle prestazioni di uscita di rapporti previdenziali precedenti. In caso di indicazioni incomplete, l'assicurato deve assistere la Fondazione nella ricerca di queste informazioni secondo le proprie possibilità.
3. L'assicurato deve annunciare la propria entrata in FTP al precedente istituto di previdenza risp. di libero passaggio. Il precedente istituto di previdenza risp. di libero passaggio deve versare il capitale previdenziale alla FTP all'entrata dell'assicurato.
4. Un assicurato può effettuare accrediti straordinari di vecchiaia. L'importo massimo di avere di vecchiaia possibile (e conseguentemente il potenziale massimo di acquisto) viene definito nel piano previdenziale ed è dipendente da età e salario assicurato. L'importo massimo viene ridotto da eventuali averi di libero passaggio non apportati nella Fondazione e da averi dal pilastro 3° che superano il limite descritto nell'Art. 60a cpv. 2 OPP 2. Se un assicurato beneficia o ha beneficiato di prestazioni di vecchiaia, queste vengono pure considerate per limitare il potenziale di acquisto. A coloro che hanno già riaggiunto l'età termine ordinaria ma che continuano la relazione lavorativa non sono più consentiti acquisti supplementari. Gli acquisti possono essere effettuati in ogni momento, ma di regola solo una volta per ogni anno assicurativo.
5. A seguito di un acquisto facoltativo, la parte obbligatoria LPP dell'avere di vecchiaia non subisce mutazioni.
6. Inoltre, valgono le limitazioni legali per gli acquisti dopo prelevamenti per l'accesso alla proprietà, per i versamenti in capitale entro 3 anni dall'acquisto (Art. 79b LPP) e per le persone che si sono appena trasferite dall'estero (Art. 60b OPP 2).
7. Versamenti della prestazione di uscita in seguito a divorzio possono essere riacquistati in ogni momento e senza limitazioni.

### III. Prestazioni di vecchiaia

#### **Art. 11 Rendita di vecchiaia, rendita per figli di pensionati, opzione di rendita ponte transitoria, opzione di versamento in capitale**

1. Il diritto a una prestazione di vecchiaia sorge al pensionamento dell'assicurato, al più presto il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età minima per il pensionamento anticipato e al più tardi il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età termine ordinaria, come definito nell'Art. 1 del presente regolamento. La prestazione di vecchiaia viene corrisposta in forma di rendita o di versamento in capitale.
2. Le persone assicurate che dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, d'accordo con il datore di lavoro, prolungano il rapporto di lavoro possono prolungare anche il rapporto previdenziale con la Fondazione, al più tardi però fino al mese successivo dal raggiungimento dell'età di 70 anni. In questo caso, non sono più previsti contributi rischio e non vengono più assicurati rischi invalidità e morte così come non sono più previste prestazioni di uscita. In caso di morte dell'assicurato, le prestazioni per superstiti vengono calcolate sulla base delle prestazioni per superstiti per beneficiari di rendita di vecchiaia (in aspettativa) assicurate al momento della morte. Le prestazioni per superstiti capitalizzate (comprendendo anche eventuali aumenti di accantonamenti in caso di rendita) non superano comunque in ogni caso l'aver di vecchiaia risparmiato dall'assicurato e vengono adattate di conseguenza.
3. Ogni assicurato può richiedere che invece di una rendita di vecchiaia gli venga corrisposto un versamento in capitale totale o parziale. Non è possibile un'erogazione in capitale se nei 3 anni precedenti al pensionamento sono stati effettuati acquisti (fatta eccezione per i riacquisti a seguito di divorzio). Per evitare ritardi amministrativi, la richiesta di versamento in capitale o in rendita deve essere presentata per iscritto almeno 2 mesi prima del momento del pensionamento. In caso di assicurato sposato è necessario il consenso del coniuge. La FTP richiede in questo caso una sua firma autenticata.
4. Il beneficiario di rendita di vecchiaia può richiedere il versamento di una rendita ponte transitoria fino all'ottenimento di una rendita di vecchiaia AVS. Questa rendita viene definita per una durata fissa e il suo importo non può superare la rendita AVS massima. Per assicurati con pensionamento parziale l'importo massimo viene ridotto di conseguenza.
5. In caso di beneficio di una rendita ponte transitoria, l'aver di vecchiaia acquisito dall'assicurato al momento del pensionamento viene ridotto della somma delle rendite ponte transitorie previste. Il piano previdenziale può però prevedere, come agevolazione del pensionamento anticipato, che la riduzione sia inferiore e che la differenza venga finanziata per intero dal datore di lavoro. Se il beneficiario di rendita dovesse morire durante il periodo di beneficio della rendita ponte transitoria, le rate rimanenti vengono versate ai superstiti secondo l'ordine dell'Art. 19.

6. L'ammontare della rendita di vecchiaia è calcolato in base al modello e alle aliquote di conversione vigenti in quel momento e in base all'aveve di vecchiaia acquisito dall'assicurato al momento del pensionamento, eventualmente ridotto del capitale necessario per il finanziamento delle prestazioni opzionali ai sensi dei cpv. 3-5. Le aliquote di conversione sono fissate dal Consiglio di Fondazione e sono descritte nell'Allegato 1. I valori intermedi risultano dall'interpolazione lineare calcolata al mese esatto della data di nascita. Per il calcolo delle prestazioni minime LPP, la parte dell'aveve di vecchiaia LPP viene ridotta proporzionalmente in caso di eventuale utilizzo del capitale per le prestazioni opzionali dei cpv. 3-5.
7. Se l'assicurato a cui spetta una rendita di vecchiaia ha dei figli che avrebbero diritto a una rendita per orfani in caso di morte, allora l'assicurato beneficia di una rendita per figli per pensionati per ognuno di questi figli, pari al 20% della rendita di vecchiaia.
8. La rendita di vecchiaia viene corrisposta fino al decesso del beneficiario. La rendita viene versata l'ultima volta per il mese in cui è avvenuto il decesso. In tal caso cessano pure le rendite per figli di pensionati.

#### **Art. 12 Pensionamento parziale**

1. Se l'assicurato riduce, d'accordo con il datore di lavoro, la propria percentuale lavorativa a partire dal raggiungimento della prima età in cui è possibile un pensionamento (Art. 1) di almeno il 20% rispetto a un tempo pieno, esso può richiedere un pensionamento parziale. Un pensionamento parziale può avvenire al massimo una volta per anno assicurativo e la riduzione della percentuale lavorativa deve durare per almeno un anno. La percentuale lavorativa restante non può in ogni caso scendere sotto il 40% rispetto a un tempo pieno e il salario percepito non può scendere sotto la soglia di entrata prevista dal piano previdenziale. La Fondazione non può garantire che il pensionamento parziale venga favorito a livello fiscale.
2. L'Art. 11 può essere applicato per analogia anche per i casi di pensionamento parziale. La parte di avere di vecchiaia che corrisponde al pensionamento parziale è determinante per il calcolo della rendita o del capitale di vecchiaia parziale. Per la determinazione delle aliquote di conversione viene tenuto conto degli averi di vecchiaia prelevati già in precedenza.
3. La parte di avere di vecchiaia che corrisponde al proseguimento dell'attività lavorativa viene tenuto secondo l'Art. 9 come per un assicurato attivo. Il salario assicurato si determina secondo l'Art. 4 in base al salario effettivamente conseguito. I contributi e l'obbligo contributivo fanno riferimento all'Art. 8 del presente regolamento.

## IV. Prestazioni di invalidità

### Art. 13 Invalidità

1. Se un assicurato diventa invalido prima del pensionamento, ha diritto a una rendita d'invalidità, se:
  - a) è invalido almeno al 40% e se era assicurato presso la Fondazione nel momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa la cui causa ha condotto all'invalidità; o
  - b) a causa di un'infermità congenita, al momento dell'inizio dell'attività lavorativa era incapace di lavorare almeno al 20% ma meno del 40% e, quando è aumentata l'incapacità lavorativa la cui causa ha condotto all'invalidità, era assicurato almeno al 40%; o
  - c) è diventato invalido quando era ancora minorenne e per questo motivo, al momento dell'inizio dell'attività lavorativa, era incapace di lavorare almeno al 20% ma meno del 40% e, quando è aumentata l'incapacità lavorativa la cui causa ha condotto all'invalidità, era assicurato almeno al 40%.

In entrambi gli ultimi due casi citati le prestazioni sono limitate al massimo alle prestazioni minime LPP.

2. Per il riconoscimento di un'incapacità al guadagno e la determinazione del grado di invalidità è determinante la decisione della AI, purché la Fondazione sia stata coinvolta nella procedura (nel preavviso di decisione) e purché la decisione non sia palesemente non corretta.
3. Il diritto alla rendita d'invalidità per l'ammontare dell'importo minimo LPP sorge nel momento in cui insorge il diritto ad una rendita dell'AI. Si ha diritto a una rendita superiore al minimo LPP alla fine del termine di attesa fissato nel piano previdenziale.
4. La Fondazione è autorizzata in ogni momento a richiedere una perizia medica riguardo lo stato di salute di un proprio assicurato invalido. Se la decisione dell'AI diverge notevolmente dallo stato attuale palesato, la Fondazione può far verificare la capacità al guadagno dell'assicurato da un proprio medico di fiducia. In questo caso viene misurato il grado di invalidità dal rapporto tra la perdita di guadagno dovuta all'invalidità e il salario precedentemente percepito.
5. Se l'assicurato rifiuta un esame di questo tipo o rifiuta di esercitare un'attività propositagli che tiene conto del proprio stato di salute, la FTP è autorizzata a sospendere, ridurre o negare le prestazioni di invalidità.

### Art. 14 Rendita d'invalidità, rendite per figli di invalidi

1. L'importo della rendita d'invalidità intera è fissata all'interno del piano previdenziale. In caso di esclusione di prestazioni di invalidità dovute a infortunio nel piano previdenziale, la FTP è tenuta a corrispondere solo le prestazioni minime LPP osservando le regole di coordinamento dell'Art. 28.
2. L'importo della rendita che la Fondazione versa al beneficiario corrisponde al prodotto della rendita di invalidità intera e il fattore risultante dall'applicazione della scala AI sul grado d'invalidità corrispondente alla parte professionale. Se cambia il grado di invalidità della rendita AI, allora anche la FTP procede ad adattare la rendita di conseguenza. Rimangono in ogni caso riservati il cpv. 7 del presente articolo e l'Art. 26a LPP.

3. La rendita d'invalidità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età limite ordinaria, al più tardi però per il mese in cui subentra la morte o viene meno l'invalidità. Le rendite per figli di invalidi in corso cessano contemporaneamente con la rendita d'invalidità. Al momento del raggiungimento dell'età limite ordinaria la rendita di invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia. La rendita di vecchiaia viene calcolata applicando per analogia l'Art. 11 cpv. 6.
4. In ogni caso il versamento della rendita è differito fino all'esaurimento del diritto a un salario o a indennità giornaliera se l'assicurato riceve, in sostituzione del salario intero, indennità giornaliera dell'assicurazione contro le malattie che ammontano almeno all'80% del salario di cui è privato e se le indennità giornaliera sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.
5. Se l'assicurato a cui spetta una rendita di invalidità ha dei figli che avrebbero diritto a una rendita per orfani in caso di morte, allora l'assicurato beneficia di una rendita per figli per invalidi per ognuno di questi figli, purché il piano previdenziale preveda una simile prestazione.
6. Se un assicurato con invalidità parziale non lavora più presso il datore di lavoro, esso continua a ricevere una rendita di invalidità parziale con le eventuali rendite per figli. Per la sua parte attiva viene invece corrisposta una prestazione di uscita secondo gli Art. 21 – Art. 22. In questo caso, le prestazioni per superstiti in aspettativa fanno riferimento solo alla parte di rendita di invalidità parziale in corso.
7. Se sussiste una proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI ai sensi dell'Art. 26a LPP, la Fondazione riduce la rendita di invalidità in modo corrispondente alla diminuzione del grado di invalidità, ma in ogni caso solo fino a che la riduzione non sia compensata da un reddito supplementare del beneficiario di rendita.

#### **Art. 15 Esonero dal pagamento dei contributi e proseguimento dell'avere di vecchiaia**

1. In caso di incapacità di guadagno, indipendentemente se causata da malattia o infortunio, l'esonero avviene dopo un periodo di attesa fissato nel piano previdenziale e con le medesime limitazioni relative al grado dell'incapacità di guadagno. Esso viene concesso per tutti i contributi dovuti, sia per il rischio sia per la vecchiaia. L'esonero dai contributi termina con la fine dell'incapacità lavorativa prima che sorga l'invalidità o con la fine del diritto a una rendita di invalidità nel caso in cui sorga.
2. Durante la durata dell'esonero dei contributi, l'avere di vecchiaia viene mantenuto e alimentato dagli interessi e dagli accrediti di vecchiaia esonerati. Se nel piano previdenziale fosse possibile la scelta di una scala contributiva, il piano descrive quale scala è da applicare per il calcolo del contributo di risparmio esonerato.
3. In caso di invalidità parziale, l'avere di vecchiaia viene diviso in una parte attiva e una passiva. La parte attiva viene alimentata come per un assicurato attivo (Art. 10), mentre la parte passiva come per un invalido (cpv. 2).
4. In caso di riduzione della rendita di invalidità in seguito a una diminuzione del grado di invalidità, l'avere di vecchiaia passivo viene ridotto proporzionalmente e si procede a un libero passaggio per la parte di avere di vecchiaia riattivata. In caso di aumento della rendita di invalidità in seguito a un aumento del grado di invalidità, FTP tenta l'eventuale recupero del libero passaggio precedentemente liberato per l'incremento dell'avere di vecchiaia passivo.



5. Il salario assicurato determinante per il calcolo degli accrediti di vecchiaia può venire modificato dalla FTP (in caso di adattamenti negli importi di coordinamento) a ogni cambiamento del grado di invalidità.
6. Il cpv. 4 del presente articolo non vale per una riduzione della rendita di invalidità dovuta all'Art. 14 cpv. 7. In questo caso l'esonero dal pagamento dei contributi e il proseguimento dell'aver di vecchiaia rimangono invariati.

## V. Prestazioni in caso di morte

### Art. 16 Rendita per coniuge

1. Nel piano previdenziale viene stabilito se è prevista una copertura secondo regolamento o una copertura estesa. In caso di copertura estesa, se un assicurato o un beneficiario di rendita d'invalidità sposato muore, il coniuge ha sempre il diritto ad una rendita per coniuge. Non è prevista nessuna copertura estesa per il coniuge di un beneficiario di rendita di vecchiaia.
2. In caso di copertura secondo regolamento, se un assicurato o un beneficiario di rendita di vecchiaia o d'invalidità sposato muore, il coniuge ha il diritto ad una rendita per coniuge se:
  - a) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli aventi diritto a prestazioni; o
  - b) ha compiuto i 45 anni ed il matrimonio è durato almeno 5 anni.
3. Il diritto alla rendita per coniuge nasce il primo giorno del mese che segue quello della morte ma, al più presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario. Esso si estingue il mese successivo a quando il coniuge superstite dovesse risposarsi o morire.
4. L'importo della rendita per coniuge a seguito della morte di un assicurato o di un beneficiario di rendita di invalidità è definito all'interno del piano previdenziale, mentre la rendita per coniuge di un beneficiario di rendita di vecchiaia è pari al 60% della rendita di vecchiaia.
5. In caso di matrimonio dopo il pensionamento dell'assicurato, l'importo è in ogni caso ridotto alle prestazioni minime LPP.
6. Se il coniuge è di almeno 10 anni più giovane, la rendita coniuge è decurtata dell'1% per ogni anno o frazione di anno oltre questa differenza di età, a condizione che non si scenda al disotto delle prestazioni minime secondo LPP.
7. L'ex coniuge superstite di un assicurato o un beneficiario di rendita di vecchiaia o d'invalidità divorziato ha solo diritto alle prestazioni minime LPP (secondo l'Art. 20 OPP 2).
8. Il coniuge superstite avente diritto può esigere che gli venga corrisposta una corrispondente liquidazione in capitale al posto del versamento di una rendita vitalizia. La notifica deve avvenire in forma scritta e prima del versamento della prima rendita. FTP non compensa riduzioni per liquidazioni in capitale effettuate da un eventuale riassicuratore.

### Art. 17 Rendita per coniuge divorziato

1. Allorché un assicurato divorziato decede, l'ex coniuge superstite ha diritto ad una rendita per coniuge divorziato se, cumulativamente:
  - a) in virtù della sentenza di divorzio ha diritto ad una rendita secondo l'Art. 124e cpv. 1 oppure 126 cpv. 1 CC (oppure in caso di scioglimento di un'unione domestica registrata secondo l'Art. 34 cpv. 2 fino a 3 LUD); e
  - b) era sposato con il defunto per almeno 10 anni.

2. Il diritto alla rendita per coniuge divorziato sorge il mese che segue il decesso dell'assicurato, tuttavia non prima che abbia fine il diritto al salario del defunto, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede o si risposa. Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste fintanto che sarebbe stata dovuta la rendita.
3. L'importo annuo della rendita corrisposta al coniuge divorziato è pari alla prestazione di sostentamento di cui è privato, dedotte le eventuali prestazioni corrisposte da altre assicurazioni, in particolare dall'AVS o dalla LAINF. A tale riguardo, le rendite per i superstiti dell'AVS sono conteggiate soltanto nella misura in cui siano superiori a un proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia dell'AVS. La rendita al coniuge divorziato non supererà comunque l'importo della rendita minima LPP prevista per un coniuge superstite.

#### **Art. 18 Rendita per concubino**

1. Per questo tipo di prestazioni non è prevista nessuna copertura estesa.
2. Il concubino annunciato dall'assicurato o beneficiario di rendita di vecchiaia o d'invalidità ha diritto alla rendita se al momento del decesso ha soddisfatto la definizione di concubinato nell'Art. 1.
3. In caso di obbligo di comunicazione proattiva del concubinato da parte dell'assicurato (ancora in vita) tramite apposito formulario, quest'ultimo è da firmare da entrambi i partner. La Fondazione accetta soltanto firme autenticate.
4. Se le condizioni di concubinato venissero soddisfatte solo dopo il pensionamento dell'assicurato, l'importo è in ogni caso ridotto alle prestazioni minime LPP previste per un coniuge.
5. Il diritto alla rendita non sussiste qualora il concubino percepisca da altre fonti una rendita per coniuge, per concubino / convivente o degli alimenti. In questo caso è irrilevante da chi e da che tipo di assicurazione avvengano le prestazioni.
6. Il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese che segue quello della morte ma, al più presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario. Esso si estingue il mese successivo a quando il partner superstite dovesse sposarsi o morire.
7. L'importo della rendita a seguito della morte di un assicurato, di un beneficiario di rendita di vecchiaia o invalidità corrisponde a quello della rendita per coniuge. L'Art. 16 cpv. 4 è valido anche per questo tipo di rendita.
8. Il concubino superstite avente diritto può esigere che gli venga corrisposta una corrispondente liquidazione in capitale al posto del versamento di una rendita vitalizia. La notifica deve avvenire in forma scritta e prima del versamento della prima rendita. FTP non compensa riduzioni per liquidazioni in capitale effettuate da un eventuale riassicuratore.

#### **Art. 19 Rendita per orfani**

1. Alla morte di un assicurato o beneficiario di rendita d'invalidità, ogni figlio avente diritto riceve una rendita per orfani. L'importo della rendita per orfani è definito nel piano previdenziale.
2. Alla morte di un beneficiario di rendita di vecchiaia, ogni figlio avente diritto ricevere una rendita per orfani. L'importo della rendita è pari al 20% della rendita di vecchiaia.

3. La rendita ai sensi dei cpv. 1 e 2 si estingue alla fine del mese successivo alla morte dell'orfano o al raggiungimento dell'età di 18 anni da parte dell'orfano. Per i figli in formazione o che in seguito a un'infermità fisica o mentale sono incapaci di lavorare almeno al 70%, la rendita viene concessa al massimo fino al compimento del 25esimo anno.

#### **Art. 20 Capitale di decesso**

1. Se un assicurato attivo muore e il suo avere di vecchiaia supera il capitale previdenziale necessario per il finanziamento delle eventuali rendite per coniugi, per concubini o per orfani, la parte eccedente viene erogata in capitale ("rimborso dell'avere di vecchiaia inutilizzato").
2. Se il piano previdenziale lo prevede, viene inoltre concesso un capitale di decesso supplementare in caso di morte di un assicurato attivo. Il suo importo è definito dal piano previdenziale.
3. Il capitale risultante dai cpv. 1 e 2 viene versato secondo l'ordine e l'ammontare seguenti:
  - a) il coniuge non divorziato;
  - b) in assenza del beneficiario di cui sopra, i figli dell'assicurato aventi diritto a una rendita per orfani;
  - c) in assenza dei beneficiari di cui sopra, il concubino o le persone fisiche che erano assistite in modo considerevole dalla persona assicurata fino alla sua morte (alle quali l'assicurato provvedeva per almeno il 40% dei costi di sostentamento, a patto che esse vengano notificate alla Fondazione prima del decesso tramite apposito formulario);
  - d) in assenza dei beneficiari di cui sopra, i figli del defunto che non adempiono alle condizioni per beneficiare a una rendita per orfani,
  - e) in assenza dei beneficiari di cui sopra, i genitori, i fratelli e le sorelle.
4. L'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità può modificare in qualsiasi momento i gruppi di beneficiari indicati al cpv. 3, attraverso una notifica scritta alla Fondazione, nel modo seguente:
  - a) se esistono persone di cui al cpv. 3 lett. b), si possono riunire i beneficiari di cui al cpv. 3 lett. a) e b);
  - b) se esistono persone di cui al cpv. 3 lett. c), si possono riunire i beneficiari di cui al cpv. 3 lett. a), b) e c);
  - c) se non esistono persone di cui al cpv. 3 lett. c), si possono riunire i beneficiari di cui al cpv. 3 lett. a), b) e d) oppure anche a), b), d) ed e)

La notifica deve pervenire alla Fondazione quando l'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità è ancora in vita. La notifica deve essere firmata dall'assicurato e la firma va sempre autenticata.

5. Nell'ambito dei gruppi degli aventi diritto, la persona assicurata può designare, mediante dichiarazione scritta inviata alla FTP, le persone beneficiarie e la frazione del capitale risultante alla quale avranno diritto. In assenza di una convenzione simile e nel caso di un gruppo con diversi aventi diritto, il capitale di decesso è ripartito in parti uguali. La notifica deve pervenire alla Fondazione quando l'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità è ancora in vita. La notifica deve essere firmata dall'assicurato e la firma va sempre autenticata. Se previste per legge, le indennità minime da garantire sono ripartite ai beneficiari prima della designazione stabilita.
6. In mancanza di persone secondo il cpv. 3 o qualora entro 3 anni dal decesso della persona assicurata non venga rivendicato alcun diritto, l'importo resta a disposizione della FTP. Qualora pervenisse almeno una rivendicazione di diritto a tale capitale di decesso e non vi siano indizi sufficienti per la Fondazione per sospettare ulteriori aventi diritto, non verranno considerati ulteriori aventi diritto se le loro rivendicazioni dovessero pervenire dopo oltre tre mesi dalla prima rivendicazione. Oltre questi termini decade il diritto a qualsivoglia prestazione. La Fondazione ha la facoltà di attendere prima di versare la prestazione qualora questi termini non siano ancora scaduti, senza che per questo siano dovuti degli interessi di mora.

## VI. Prestazioni di libero passaggio

### Art. 21 Uscita dalla Fondazione

1. Il rapporto previdenziale termina e l'assicurato ha diritto ad una prestazione di libero passaggio se il suo rapporto di lavoro è sciolto prima che si verifichi un caso previdenziale (tra pensionamento, invalidità e morte) ed egli lascia la FTP. Il rapporto previdenziale termina pure se il salario determinante scende (presumibilmente durevolmente) sotto la soglia di entrata del piano previdenziale.
2. Se il rapporto di lavoro viene rescisso mentre è possibile richiedere prestazioni di vecchiaia anticipate, l'assicurato può richiedere una prestazione di uscita (alternativamente a una prestazione di vecchiaia) solo in caso di annuncio come disoccupato o in caso di proseguimento di attività lucrative (a prescindere se dipendenti o indipendenti).

### Art. 22 Prestazione di uscita

1. Con l'uscita dalla Fondazione, l'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio. La prestazione di uscita corrisponde all'avere di vecchiaia accumulato fino a quel momento.
2. In ogni caso l'ammontare non potrà essere inferiore ai valori determinati secondo gli Art. 17 e 18 LFLP. I contributi di rischio, per le spese di amministrazione e per il risanamento non vengono utilizzati per il calcolo dell'importo minimo.
3. Durante la durata di una sottocopertura e se il tasso d'interesse corrisposto agli averi di vecchiaia è inferiore al tasso minimo LPP, viene utilizzato il primo tasso citato anche per il calcolo dell'importo minimo secondo l'Art. 17 LFLP.
4. La prestazione d'uscita diventa esigibile con l'uscita dalla Fondazione. Da questo momento, la prestazione d'uscita frutta l'interesse minimo stabilito dalla LPP. Se la Fondazione non versa la prestazione d'uscita entro 30 giorni dopo aver ricevuto tutti i dati necessari, a partire da questo termine si applica il tasso di mora stabilito dal Consiglio federale.
5. L'assicurato rimane assicurato contro l'invalidità e il decesso per un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza, ma non oltre l'entrata in un nuovo istituto di previdenza.
6. L'assicurato deve comunicare alla FTP come procedere con la prestazione di uscita. La prestazione di uscita viene di principio trasferita al nuovo istituto di previdenza. Rimangono riservati comunque i casi autorizzati legalmente per un versamento a un istituto di libero passaggio, all'istituto collettore o un versamento in contanti. In questo ultimo caso, la FTP richiede come dimostrazione del consenso del coniuge una sua firma autenticata.

## VII. Continuazione dell'assicurazione in casi particolari

### Art. 23 Congedi non pagati

1. Durante la durata di un congedo non pagato, l'assicurato può continuare a essere assicurato contro i rischi morte e invalidità, dietro il pagamento anticipato dei contributi dovuti (entrambe le parti di datore di lavoro e dipendente). Il processo di risparmio viene sospeso e non sono dovuti contributi di risparmio. In questo caso, è necessario concludere prima del congedo una convenzione scritta tra il datore di lavoro e l'assicurato.
2. Se la previdenza non viene mantenuta, sussiste una copertura assicurativa solo per il primo mese di assenza (ai sensi dell'Art. 10 cpv. 3 LPP). Se un caso previdenziale dovesse verificarsi dopo il primo mese e prima del rientro in servizio, esiste un diritto alla prestazione di uscita, calcolata alla data dell'evento che ha causato il caso previdenziale. In caso di morte si applicano le disposizioni dell'Art. 20.
3. Un congedo non pagato non può superare la durata massima di 6 mesi. Se l'assicurato non dovesse rientrare in servizio presso il datore di lavoro entro questo limite, il rapporto di previdenza viene rescisso e viene corrisposta una prestazione di uscita ai sensi dell'Art. 22.

### Art. 24 Continuazione dell'assicurazione a seguito di disdetta da parte del datore di lavoro dopo i 58 anni

1. Un assicurato, il cui contratto di lavoro è stato disdetto da parte del datore di lavoro dopo il compimento di 58 anni, può continuare l'assicurazione ai sensi dell'art. 47a LPP. Vi è la possibilità di continuare solo l'assicurazione rischio e l'accumulo di interessi sul proprio avere di vecchiaia, o anche il processo di risparmio. La continuazione dell'assicurazione è da annunciare per iscritto al più tardi l'ultimo giorno del rapporto di lavoro. La volontà di proseguire il processo di risparmio è anch'essa da comunicare entro questo termine: in quest'ultimo frangente e in caso di mancata comunicazione verrà proseguita solo l'assicurazione rischio.
2. In caso di continuazione dell'assicurazione l'obbligo contributivo riguarda i contributi rischio e per costi amministrativi, sia per la parte del dipendente che per quella del datore di lavoro. Se anche il processo di risparmio viene continuato, anche i contributi di risparmio si intendono comprensivi sia della parte del dipendente che di quella del datore di lavoro.
3. Se la Fondazione dovesse richiedere dei contributi di risanamento, allora sono pretesi i medesimi contributi di risanamento dovuti dai dipendenti del precedente datore di lavoro.
4. I contributi sono riscossi mensilmente, alla fine di ogni mese, per la copertura del mese successivo.
5. L'assicurazione termina al più tardi con il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. L'assicurato può disdire l'assicurazione in qualsiasi momento per la fine di un mese. Qualora la continuazione dell'assicurazione durasse più di due anni, la prestazione di vecchiaia dovrà essere riscossa interamente sotto forma di rendita e la prestazione di libero passaggio non potrà più essere utilizzata per l'accesso alla proprietà.

6. In caso di mora nel pagamento dei contributi di oltre 2 mesi, la Fondazione ha il diritto di disdire l'assicurazione senza alcun termine di disdetta. Non vengono di regola effettuati dei richiami o disdette per iscritto. Con la disdetta da parte della Fondazione avviene di regola un caso di libero passaggio.



## VIII. Finanziamento per l'accesso alla proprietà e divorzio

### Art. 25 Accesso alla proprietà: prelevamento anticipato, costituzione in pegno

1. La Fondazione permette il prelevamento anticipato oppure la costituzione in pegno di un capitale per l'acquisto di proprietà di abitazioni per il proprio uso, per l'ammortamento di un prestito ipotecario o per ristrutturazioni/migliorie per l'attuale propria abitazione primaria, purché l'assicurato inoltri la richiesta corredata di tutti i documenti necessari per dimostrare che soddisfa tutte le condizioni poste. In caso di assicurato sposato, la FTP richiede come dimostrazione del consenso del coniuge una sua firma autenticata. L'importo minimo del versamento è di Fr. 20'000.-, mentre quello di rimborso Fr. 10'000.-
2. Il rimborso del prelievo è autorizzato:
  - a) fino alla nascita del diritto ordinario alle prestazioni per la vecchiaia;
  - b) fino al verificarsi di un altro caso previdenziale;
  - c) fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
3. Nel caso di ristrutturazioni o migliorie, l'intervento deve corrispondere allo scopo concesso dal legislatore, cioè interessare componenti dell'abitazioni necessari per l'alloggio durevole di persone. Il prelevamento avviene in questo caso di regola attraverso il pagamento diretto all'esecutore dell'intervento e la Fondazione può richiedere dei costi supplementari per il maggior dispendio amministrativo.
4. I crediti pecuniari così garantiti non possono però superare l'aveve di vecchiaia esistente al momento della richiesta. Per gli assicurati con almeno 50 anni, il prelevamento può essere al massimo l'aveve di vecchiaia di cui era titolare l'assicurato all'età di 50 anni o la metà dell'attuale avere di vecchiaia.
5. I costi per l'iscrizione nel registro fondiario in seguito a prelevamento anticipato sono da sostenere dall'assicurato.
6. L'assicurato può richiedere alla Fondazione informazioni riguardanti l'importo disponibile per l'accesso alla proprietà e le derivanti riduzioni delle prestazioni di vecchiaia previste.
7. L'assicurato può richiedere un prelevamento anticipato solo una volta ogni 5 anni (Art. 5 cpv. 3 OPPA).
8. Il versamento di prelevamenti anticipati avviene di regola 6 settimane dopo l'inoltro della documentazione necessaria.
9. In caso di innumerevoli richieste o difficoltà della Fondazione, il versamento di prelevamenti anticipati può essere differito fino a 6 mesi e concesso conformemente all'ordine di priorità seguente e nell'ordine in cui sono arrivate le richieste:
  - a) per la costruzione o l'acquisto di un'abitazione;
  - b) per la partecipazione alla proprietà di abitazioni (per esempio quote di una cooperativa edilizia o azioni di una società anonima di inquilini);
  - c) per l'ammortamento obbligatorio di ipoteche esistenti;
  - d) per l'ammortamento facoltativo di ipoteche esistenti.
10. In periodi di sottocopertura il versamento del prelevamento anticipato può essere limitato nel tempo e/o nell'importo oppure negato.

11. In caso di prelevamento anticipato, l'avere di vecchiaia viene ridotto dell'importo del prelevamento, l'avere LPP è ridotto proporzionalmente. In caso di rimborso, l'avere LPP è in linea di principio ricostituito in base a come era stato ridotto al momento del prelevamento. Qualora il dato non sia disponibile, l'avere LPP è ricostituito secondo la più recente proporzione, a meno che l'assicurato non fornisca proattivamente delle informazioni chiarificatorie in proposito entro un termine di due mesi.
12. In caso di prelevamento anticipato e costituzione in pegno, la FTP può richiedere un indennizzo per il dispendio amministrativo.
13. In caso di costituzione in pegno, la FTP si riserva il diritto di ridurre eventuali prestazioni qualora in caso di evento previdenziale l'istituto creditizio dovesse rifiutarsi di liberare il pegno.

#### **Art. 26 Divorzio**

1. In caso di divorzio, la FTP esegue una divisione dell'avere di vecchiaia o della rendita di vecchiaia secondo la sentenza di un tribunale svizzero. Sentenze di tribunali esteri non vengono implementate.
2. La data determinante per il calcolo della prestazione di uscita è il momento del promovimento della procedura di divorzio. Per i beneficiari di rendita, in caso di conversione di parte della rendita in una rendita vitalizia per coniuge divorziato (art. 19h OLP), la data determinante è rappresentata dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
3. Il trasferimento di parte dell'avere di vecchiaia all'istituto di previdenza del coniuge divorziato ha come conseguenza la diminuzione dell'avere di vecchiaia per un importo pari alla somma trasferita. Per quanto riguarda gli invalidi parziali, per quanto possibile viene preso in considerazione l'avere di vecchiaia attivo. La divisione di una rendita di vecchiaia ha anch'essa come conseguenza una rispettiva riduzione del diritto iniziale.
4. In caso di decesso di un beneficiario di rendita di vecchiaia per il quale la rendita era stata divisa, per la parte di rendita trasferita al coniuge divorziato non esiste alcun diritto ad una rendita per coniuge, rendita per concubino o nuova rendita per figli. Non esiste neanche alcun diritto a prestazioni per i figli e per i superstiti legate alle prestazioni per il coniuge creditore oppure alle prestazioni per il suo istituto di previdenza o di libero passaggio.
5. Qualora al momento del pensionamento è o era in corso una procedura di divorzio e, a causa del divorzio, viene divisa la prestazione d'uscita, la FTP riduce la prestazione di vecchiaia, così come la prestazione d'uscita da trasferire all'ex coniuge, secondo quanto stabilito dall'Art. 19g OLP.
6. Per l'applicazione dell'Art. 26b OPP 2, una rendita di vecchiaia che sostituisce una rendita d'invalidità resta sempre una rendita d'invalidità.
7. Qualora in caso di divorzio di un ex beneficiario di rendita d'invalidità, la cui rendita è poi stata sostituita da una rendita di vecchiaia, si assista alla divisione della suddetta rendita di vecchiaia, la parte di rendita assegnata all'ex coniuge viene considerata nei calcoli ancora come parte della rendita di vecchiaia.
8. L'assicurato può riacquistare il suo avere di vecchiaia mediante contributi straordinari. Tali contributi straordinari non devono tuttavia superare l'importo della parte di prestazione di uscita (compresi gli interessi accumulati) trasferita al coniuge.

9. Un coniuge divorziato, al quale prima del 01.01.2017 è stata assegnata una rendita o un versamento di capitale per una rendita vitalizia, la quale non sarà convertita giuridicamente in una rendita secondo l'Art. 124a CC, ha diritto alla prestazione per superstiti minima secondo la LPP secondo il diritto vigente al 31.12.2016. La rendita è ridotta dell'importo che, se sommato alle prestazioni per superstiti di altre assicurazioni, in particolare quelle dell'AVS e dell'assicurazione infortuni obbligatoria, supera l'importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata.
10. Qualora un divorzio avvenga prima del 01.01.2017 e eventuali mezzi trasferiti per via del conguaglio fossero stati riacquistati, questi mezzi vengono considerati come acquisti volontari e accreditati all'avere di vecchiaia sopra obbligatorio. Nel caso in cui la quota di averi di vecchiaia LPP rispetto al suddetto pagamento legato al conguaglio sia conosciuta e qualora l'assicurato possa certificare che il buco contributivo scaturito dal conguaglio della previdenza non sia ancora stato coperto per intero, oppure qualora l'assicurato fosse sempre ancora assicurato presso la FTP anche dopo il divorzio, il riacquisto può essere effettuato seguendo la divisione iniziale tra avere di vecchiaia LPP e avere di vecchiaia restante.
11. Qualora un prelievo anticipato sia stato effettuato prima del 01.01.2017 e la quota di avere di vecchiaia LPP rispetto al prelievo totale non si possa definire, l'importo rimborsato viene distribuito tra avere di vecchiaia LPP e avere di vecchiaia restante secondo il rapporto tra le due cifre presente immediatamente prima del rimborso.

## IX. Altre disposizioni

### Art. 27 Scadenza, disposizioni per il pagamento e rimborso

1. Un diritto a una prestazione regolamentare sorge non appena le condizioni poste dal presente regolamento vengono soddisfatte. Il diritto a prestazioni di vecchiaia o in caso di morte sorgono all'inizio del mese successivo al pensionamento risp. al decesso. Una rendita di invalidità viene corrisposta solo in presenza di una decisione AI cresciuta in giudicato. L'inizio e la durata della rendita si orientano secondo la decisione AI.
2. Le prestazioni venute a scadenza sono pagate dalla Fondazione nel modo seguente:
  - a) Le rendite sono pagate di regola mensilmente o trimestralmente. Per il mese in cui il diritto si estingue, la rendita è pagata interamente, ad eccezione delle prestazioni di invalidità;
  - b) I versamenti in capitale sono pagati entro 30 giorni dalla scadenza.
3. I datori di lavoro devono pagare i contributi dovuti alla Fondazione alle scadenze prestabilite nella convenzione di affiliazione. In caso di tardato pagamento il Consiglio di Fondazione può decidere un tasso annuo di mora fino ad un massimo del 5% da applicare a decorrere dalla scadenza del conguaglio. I ritardi di pagamento di oltre 3 mesi vengono comunicati all'autorità di vigilanza.
4. La FTP può richiedere delle prove per dimostrare il diritto alle prestazioni. Se nessuna prova viene fatta pervenire, la Fondazione può posporre o rifiutare il pagamento. In particolare, non viene effettuato alcun versamento in capitale in mancanza delle firme autenticate necessarie. In questi casi, per eventuali ritardi di pagamento, la FTP non è dovuta a pagare interessi su versamenti con scadenza retroattiva.
5. Il pagamento in capitale di una prestazione di vecchiaia viene sospeso se al momento del pensionamento è in corso una procedura di divorzio. Qualora la Fondazione non fosse stata informata della procedura di divorzio e quindi avvenga un pagamento prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, le eventuali pretese dell'ex coniuge relative a questa parte vanno considerate estinte.
6. Le prestazioni vengono versate agli aventi diritto presso le coordinate bancarie notificate alla FTP.
7. La Fondazione liquida con un versamento unico in capitale le rendite previste dal presente regolamento, se le rendite di vecchiaia o invalidità corrispondono a meno del 5%, le rendite per coniugi o partner a meno del 3%, le rendite per figli a meno dell'1% della rendita di vecchiaia AVS massima. Questo versamento unico viene calcolato secondo le basi tecniche attualmente vigenti per la Fondazione. Mediante il versamento di un capitale si estinguono tutti i diritti nei confronti della FTP in particolare anche quelli relativi a futuri adeguamenti, legali o volontari, delle rendite all'evoluzione dei prezzi.
8. Le prestazioni ricevute indebitamente dalla Fondazione devono essere restituite. Il Consiglio di Fondazione può prescindere dalla restituzione se l'interessato era in buona fede e la restituzione comporta per lui un onere troppo grave. Se una restituzione non è possibile, le prestazioni vengono ridotte secondo l'importo scoperto.
9. Se la FTP è tenuta a versare delle rendite per superstiti o di invalidità ma la prestazione di uscita è già stata versata, questa è da restituire. Se una restituzione non è possibile, le prestazioni per superstiti o di invalidità (nonché la rendita di vecchiaia futura) vengono ridotte secondo l'importo scoperto.

10. In caso di obbligo di prestazione anticipata della FTP (Art. 26 cpv. 4 LPP), viene limitato il diritto alle prestazioni minime di legge secondo la LPP. Qualora si constati, in seguito, che la FTP non abbia obbligo di prestazione, all'istituto di previdenza con obbligo di prestazione viene richiesta la restituzione con interessi degli importi anticipati.
11. Una firma è autenticata ai sensi del regolamento se essa è stata autenticata da un notaio oppure da un Comune. Alternativamente una firma è pure considerata come autenticata se è stata effettuata presso la sede della Fondazione in presenza di un collaboratore di FTP.

#### **Art. 28 Coordinamento con prestazioni di terzi, sovraindennizzo, riduzione delle prestazioni**

1. La FTP riduce le prestazioni per i superstiti o quelle d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altre prestazioni di natura e scopo affine e ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato.

Sono considerati redditi computabili:

- a) le prestazioni per i superstiti e le prestazioni d'invalidità che vengono versate all'avente diritto sulla base dell'evento dannoso da parte di assicurazioni sociali e istituti di previdenza svizzeri ed esteri; le prestazioni in capitale sono conteggiate al loro valore di trasformazione in rendita;
- b) le indennità giornaliere di assicurazioni obbligatorie;
- c) le indennità giornaliere di assicurazioni facoltative, se queste sono finanziate almeno per metà dal datore di lavoro;
- d) per i beneficiari di prestazioni d'invalidità, il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere conseguito.

Non conteggia invece assegni per grandi invalidi e indennità per menomazioni dell'integrità, indennità in capitale, contributi per l'assistenza e prestazioni analoghe, come anche il reddito supplementare realizzato durante la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione secondo l'Art. 8a LAI.

2. Nel caso in cui un beneficiario di rendita d'invalidità abbia già raggiunto l'età di pensionamento ordinaria e riceva prestazioni legate all'invalidità secondo la LAINF/LAM oppure prestazioni comparabili da un istituto estero, la FTP riduce le prestazioni di vecchiaia (incl. eventuali rendite per figli) dell'importo delle suddette prestazioni. In caso di susseguente decesso, la FTP riduce le prestazioni per i coniugi dell'importo delle prestazioni per coniugi legate alle suddette assicurazioni.
3. Versamenti unici in capitale vengono convertiti in rendite per il calcolo del sovraindennizzo. Prestazioni per partner o concubini e orfani vengono conteggiate insieme.
4. In caso di sovraindennizzo tutte le prestazioni vengono ridotte nella stessa proporzione.

5. La FTP concede rendite complementari per superstiti o per invalidi se per lo stesso evento devono versare le prestazioni l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare. Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare non corrispondono l'intera prestazione per i superstiti o gli invalidi perchè la morte o l'invalidità dell'assicurato non è dovuta esclusivamente ad una causa presa in considerazione da queste assicurazioni, la FTP fornisce le sue prestazioni in proporzione (Art. 25 OPP 2). Tuttavia essa non è tenuta a compensare i rifiuti o le riduzioni di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare dovuti ad un evento assicurativo con colpa dell'assicurato. Per gli assicurati che sono invalidi per almeno il 40% ma che riscuotono esclusivamente una rendita d'invalidità dall'assicurazione contro gli infortuni o dall'assicurazione militare, la FTP continua ad accumulare gli accrediti di vecchiaia come per i propri beneficiari di prestazioni e trasferisce eventuali prestazioni di libero passaggio.
6. Al momento dell'insorgere dell'evento, la FTP è surrogata, sino all'importo delle prestazioni regolamentari, nei diritti che l'assicurato, i suoi superstiti e altri beneficiari aventi diritto vantano nei confronti di un terzo responsabile dell'evento assicurato. La Fondazione è autorizzata a sospendere le prestazioni finché questa cessione non sia ancora avvenuta.
7. Le riduzioni possono essere riviste quando le condizioni subiscono modifiche essenziali.
8. Se l'AVS/AI, l'assicurazione malattia obbligatoria, l'assicurazione infortuni o l'assicurazione militare riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l'avente diritto ha causato il decesso o l'invalidità per colpa o negligenza grave oppure si oppone ad un provvedimento d'integrazione dell'AI, la Fondazione può ridurre le prestazioni in misura corrispondente. Lo stesso vale per un superstite che ha provocato il decesso della persona assicurata per colpa o negligenza grave. Qualora le assicurazioni appena elencate non prevedessero il superstite tra gli aventi diritto, la Fondazione può effettuare la riduzione autonomamente. Le prestazioni di partenza per effettuare la riduzione possono essere considerate quelle minime LPP. In particolare, se un superstite non soddisfa le condizioni LPP per ottenere una rendita per coniuge od orfani la prestazione minima LPP è in questo caso da considerarsi nulla.

#### **Art. 29 Cessione e compensazione**

Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all'istituto di previdenza soltanto se questi si riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal salario.

#### **Art. 30 Adeguamento delle rendite**

1. Le rendite di invalidità e per superstiti la cui durata ha superato 3 anni, vengono adeguate per disposizione del Consiglio Federale all'evoluzione dei prezzi, fino al raggiungimento dell'età termine ordinaria.
2. Le rimanenti rendite vengono adeguate per decisione annuale del Consiglio di Fondazione, nell'ambito dei mezzi disponibili della FTP. Il Consiglio di Fondazione spiega la decisione all'interno del Conto Annuale.

## X. Misure di risanamento

### Art. 31 Sottocopertura, misure di risanamento

1. Se il patrimonio della Fondazione non è sufficiente a coprire le prestazioni di libero passaggio e le riserve matematiche per le rendite correnti (copertura insufficiente), il Consiglio di Fondazione può adottare in accordo con il perito in materia di previdenza professionale misure di risanamento proporzionali e adeguate al grado dello scoperto. In particolare, se necessario, possono essere adeguati i tassi di remunerazione degli averi di vecchiaia, il finanziamento e le prestazioni che superano il minimo LPP.
2. Se le misure precedenti si rivelano insufficienti, il Consiglio di Fondazione può decidere di riscuotere dagli assicurati, dai datori di lavoro e dai beneficiari di rendite dei contributi destinati al risanamento. Il contributo del datore di lavoro deve corrispondere al minimo alla somma dei contributi dei lavoratori. Il contributo dei beneficiari di rendita è dedotto dalle rendite correnti e può essere prelevato soltanto sulla parte della rendita corrente che, negli ultimi 10 anni prima dell'introduzione di questa misura, è stata aumentata facoltativamente dalla Fondazione.
3. Se le misure ai cpv. 1 e 2 si rivelano insufficienti, il Consiglio di Fondazione può, durante il periodo di copertura insufficiente, ma per 5 anni al massimo, decidere di applicare una remunerazione inferiore a quella minima prevista nell'Art. 15 cpv. 2 LPP.
4. Il Consiglio di Fondazione può inoltre decidere che la costituzione in pegno, il prelievo anticipato e il relativo rimborso possono essere limitati temporaneamente e quantitativamente oppure negati, per tutto il periodo in cui la Fondazione si trova in un periodo di copertura insufficiente.
5. Il Consiglio di Fondazione può, nel rispetto delle disposizioni legali e statutarie, adottare altre misure di risanamento. Tali misure non concernono le prestazioni esigibili e i diritti acquisiti.
6. La Fondazione indica all'Autorità di Vigilanza le misure adottate al fine di assorbire la copertura insufficiente e il termine entro il quale prevede di attuare il risanamento. La FTP deve inoltre informare periodicamente l'Autorità di Vigilanza, gli affiliati, gli assicurati e i beneficiari di rendita sulla sottocopertura, sulle misure imposte e sull'evolvere della situazione.

## XI. Organizzazione

### Art. 32 Consiglio di Fondazione

1. Il Consiglio di Fondazione è l'organo decisionale supremo della FTP. Il Consiglio di Fondazione delega la parte gestionale e operativa e l'esecuzione delle deliberazioni all'Amministrazione, ma è tenuto a sorvegliare regolarmente.
2. Il Consiglio di Fondazione salvaguarda gli interessi degli affiliati e degli assicurati. Esso rappresenta la Fondazione. Il Consiglio di Fondazione adempie i compiti intrasmissibili e inalienabili dell'Art. 51a LPP e, in particolare, emana i regolamenti della Fondazione, fissa il tasso di remunerazione degli averi di vecchiaia, decide le misure di risanamento in caso di sottocopertura, decide se adeguare le rendite facoltative all'evoluzione dei prezzi e decide gli investimenti del patrimonio della Fondazione.
3. Il Consiglio di fondazione informa ogni anno i propri assicurati in merito a:
  - a) i loro diritti alle prestazioni, il salario coordinato, il tasso di contribuzione e l'avere di vecchiaia;
  - b) l'organizzazione e il finanziamento;
  - c) i membri del Consiglio di Fondazione.
4. Il Consiglio di Fondazione è eletto secondo l'apposito regolamento d'elezione.

### Art. 33 Commissione amministrativa di previdenza

1. Ogni affiliato costituisce una commissione amministrativa di previdenza composta di un uguale numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si applicano per analogia gli articoli di eleggibilità e durata dell'incarico contenuti nel Regolamento per l'elezione del Consiglio di Fondazione. La commissione si autocostruisce, nomina il presidente e il suo sostituto, scegliendoli alternativamente fra i rappresentanti degli assicurati e della ditta, e designa le persone autorizzate a firmare in modo impegnativo verso la FTP.
2. La commissione deve salvaguardare gli interessi dei propri assicurati. Essa rappresenta l'affiliato e gli assicurati nelle questioni comuni nei confronti della FTP e provvede a tutti i lavori dell'affiliato necessari per l'attuazione della previdenza. In particolare:
  - a) Decide, annualmente e nel giorno determinante, il o i piani previdenziali per l'affiliato,
  - b) Sorveglia i pagamenti dell'affiliato alla FTP,
  - c) Trasmette agli assicurati le comunicazioni,
  - d) Assicura la notifica alla FTP, annualmente e nel giorno determinante, dei collaboratori e dei loro salari da assicurare,
  - e) Assicura la notifica, non appena possibile, del verificarsi di un evento che possa produrre la nascita di un caso previdenziale.
3. I membri della commissione ed i collaboratori dell'affiliato incaricati del disbrigo degli affari correnti sono responsabili, nei confronti della FTP e degli aventi diritto, del danno che essi arrecano intenzionalmente o per negligenza.
4. La commissione viene convocata, almeno una volta all'anno, dal suo presidente. Tutte le deliberazioni della commissione che hanno implicazioni per la Fondazione vanno messe a verbale e comunicate alla FTP. La commissione decide a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, la deliberazione non viene approvata, la trattanda viene messa all'ordine del giorno della seduta successiva e, in caso di nuova parità, la decisione verrà presa



dal Consiglio di Fondazione. Le decisioni della commissione riguardanti tutti gli assicurati vanno comunicate agli stessi, mentre le comunicazioni alla FTP devono essere trasmesse per iscritto.

5. I membri della commissione devono mantenere, sia verso l'esterno che nei confronti dei loro collaboratori, il segreto su quello che hanno appreso in merito alla situazione personale e finanziaria degli assicurati, dei titolari di una rendita e dei loro congiunti, nonché della ditta. La violazione di quest'obbligo è punibile. Tanto l'affiliato quanto la FTP possono pretendere l'espulsione del colpevole dalla commissione. Quest'obbligo permane anche dopo la cessazione della loro appartenenza alla commissione o del loro compito amministrativo.

## **XII. Disposizioni finali**

### **Art. 34 Casi non previsti, disposizioni d'esecuzione, testo determinante**

1. Per i casi non previsti dal presente regolamento, il Consiglio di Fondazione è autorizzato a decidere una regolamentazione ai sensi dell'atto e dello scopo di fondazione e del presente regolamento. Questa decisione viene integrata nella successiva versione del presente regolamento; fino ad allora viene elaborata un'apposita circolare.
2. Il Consiglio di Fondazione può emettere delle circolari che contengono delle precisazioni di singoli articoli e che garantiscono un'applicazione unitaria del regolamento previdenziale.
3. Il presente regolamento è redatto in lingua italiana e potrà essere tradotto in altre lingue. In caso di divergenze tra la versione in lingua italiana e la traduzione in altre lingue, fa stato la versione in lingua italiana.

### **Art. 35 Casi di rigore**

Il Consiglio di Fondazione può, in casi particolari e su richiesta motivata, deviare dalle disposizioni del presente regolamento, se la loro applicazione generasse un onere troppo grande per le persone toccate e se questa deviazione corrisponde ai sensi e allo scopo della FTP.

### **Art. 36 Diritto di informazione**

1. Gli assicurati possono chiedere la consultazione dei conti annuali e del rapporto annuale. La Fondazione è inoltre tenuta a informare gli assicurati che lo richiedono in merito al rendimento del capitale, l'evoluzione del rischio attuariale, le spese amministrative, i principi di calcolo del capitale di copertura, le riserve supplementari e il grado di copertura.
2. Tutti i documenti che contengono informazioni sulla situazione privata o finanziaria di altri assicurati o datori di lavoro sono esclusi dal diritto di informazione.

### **Art. 37 Controversie, foro competente**

1. Le controversie tra un affiliato, un assicurato o un avente diritto e la FTP relative all'interpretazione o all'applicazione del presente regolamento, oppure a questioni in esso non contemplate, sono da sottoporre al Consiglio di Fondazione per la ricerca di una conciliazione.
2. Prima di ricorrere ai tribunali competenti, le parti sono inoltre tenute ad esperire un tentativo di conciliazione con l'ausilio di un perito in materia di previdenza professionale.
3. In caso di mancata conciliazione nelle prime due sedi, la controversia va sottoposta ai tribunali previsti dalle prescrizioni in materia. Possibile foro competente è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto.

**Art. 38 Entrata in vigore, modifiche del regolamento**

1. Questo regolamento previdenziale entra in vigore il 01.01.2021 e sostituisce quello del 01.01.2019.
2. Il Consiglio di Fondazione può modificare il presente regolamento previdenziale in ogni momento, mantenendo i diritti già acquistati fino a quel momento.

Lugano, 20 ottobre 2020

**ALLEGATO 1 ALIQUOTE DI CONVERSIONE VALIDE DAL 01.01.2021 (Art. 11)**  
*(Approvato dal Consiglio di Fondazione il 23.07.2020)*

Per il calcolo della rendita di vecchiaia, viene applicato il cosiddetto sistema "Layer". La definizione dell'aliquota di conversione dell'assicurato al pensionamento avviene sulla base dell'avere di vecchiaia. Questo viene diviso in sezioni («fasce») caratterizzate da aliquote di conversione decrescenti, secondo lo schema seguente:

«Layer» (Avere di vecchiaia al pensionamento)	Aliquota di conversione
CHF 0 – 400'000	Vedi tabella A1 per uomini e A2 per donne
CHF 400'000 – 600'000	Vedi tabella B
> CHF 600'000	Vedi tabella C

Il dettaglio delle varie tabelle sono illustrate nella pagina seguente.

Esempi di calcolo:

1) Uomo, 65 anni, pensionamento nel corso del 2022, avere di vecchiaia al pensionamento pari a CHF 900'000

Al pensionamento, la rendita di vecchiaia di questo pensionato verrebbe calcolata come segue:

- CHF 400'000 al 5.70% = CHF 22'800
- CHF 200'000 al 5.00% = CHF 10'000
- CHF 300'000 al 4.65% = CHF 13'950

Totale = CHF 46'750

2) Donna, 62 anni, pensionamento nel corso del 2021, avere di vecchiaia al pensionamento pari a CHF 500'000

Al pensionamento, la rendita di vecchiaia di questa pensionata verrebbe calcolata come segue:

- CHF 400'000 al 5.55% = CHF 22'200
- CHF 100'000 al 4.60% = CHF 4'600

Totale = CHF 26'800

Tabella A1

Avere di vecchiaia (AV) al pensionamento CHF 0 - 400'000 Aliquota di conversione per uomini a partire da				
Età	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
58	5.08%	4.90%	4.71%	4.56%
59	5.19%	5.01%	4.83%	4.68%
60	5.30%	5.13%	4.95%	4.80%
61	5.41%	5.24%	5.07%	4.92%
62	5.52%	5.36%	5.19%	5.04%
63	5.63%	5.47%	5.31%	5.16%
64	5.74%	5.59%	5.43%	5.28%
65	5.85%	5.70%	5.55%	5.40%
66	5.96%	5.82%	5.67%	5.52%
67	6.07%	5.94%	5.79%	5.64%
68	6.18%	6.06%	5.91%	5.76%
69	6.29%	6.18%	6.03%	5.88%
70	6.40%	6.30%	6.15%	6.00%

Tabella A2

Avere di vecchiaia (AV) al pensionamento CHF 0 - 400'000 Aliquota di conversione per donne a partire da				
Età	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
58	5.11%	4.96%	4.80%	4.68%
59	5.22%	5.07%	4.92%	4.80%
60	5.33%	5.19%	5.04%	4.92%
61	5.44%	5.30%	5.16%	5.04%
62	5.55%	5.42%	5.28%	5.16%
63	5.66%	5.54%	5.40%	5.28%
64	5.85%	5.70%	5.55%	5.40%
65	5.88%	5.76%	5.64%	5.52%
66	6.00%	5.88%	5.76%	5.64%
67	6.12%	6.00%	5.88%	5.76%
68	6.24%	6.12%	6.00%	5.88%
69	6.32%	6.24%	6.12%	6.00%
70	6.40%	6.36%	6.24%	6.12%

Tabella B

Aliquota per AV al pensionamento CHF 400'000 - 600'000	
Età	Uomo / Donna
58	4.14%
59	4.25%
60	4.36%
61	4.48%
62	4.60%
63	4.73%
64	4.86%
65	5.00%
66	5.15%
67	5.31%
68	5.48%
69	5.67%
70	5.87%

Tabella C

Aliquota per AV al pensionamento > CHF 600'000		
Età	Uomo	Donna
58	3.94%	4.08%
59	4.03%	4.16%
60	4.13%	4.25%
61	4.22%	4.34%
62	4.32%	4.44%
63	4.43%	4.54%
64	4.54%	4.66%
65	4.65%	4.77%
66	4.77%	4.90%
67	4.90%	5.04%
68	5.03%	5.19%
69	5.17%	5.35%
70	5.33%	5.52%